




ALLEGATO I

Definizione delle parti di calzature da identificare e simboli o informazioni scritte corrispondenti

	Simbolo	Informazione scritta	
a) Tomaia		F Tige D Obermaterial IT Tomaia NL Bovencel EN Upper DK Overdel GR ΕΠΛΑΝΟ ΜΕΡΟΣ ES Empeine P Parte superior	
b) Rivestimento della tomaia e suola interna			F Douvure et semelle de propreté D Futter und Decksohle IT Fodera e sottopiede NL Voering en inlegzool EN Lining and sock DK Foring og bindsål GR ΦΟΔΡΕΣ ES Forro y plantilla P Forro e Palmilha
c) Suola esterna			
			

2. Definizione dei materiali e simboli corrispondenti


I simboli dei materiali devono figurare sull'etichetta, vicino ai simboli che si riferiscono alle tre parti della calzatura, come specificato all'articolo 4 e al punto 1 di questo allegato.

	Simbolo	Informazione scritta
a) i) Cuoio		F Cuir D Leder IT Cuoio NL Leder EN Leather DK Læder GR ΔΕΡΜΑ ES Cuero P Couros e peles curtidas
		<p>Termine generale per designare la pelle o il pellame di un animale che ha conservato la sua struttura fibrosa originaria più o meno intatta, conciata in modo che non marcisca. I peli o la lana possono essere stati asportati o no. Il cuoio è anche ottenuto da pelli o pellame tagliati in strati o in segmenti, prima o dopo la conciatura. Se però la pelle o il pellame conciati sono disintegrati meccanicamente e/o ridotti chimicamente in particelle fibrose, pezzetti o polveri e, successivamente, con o senza l'aggiunta di un elemento legante, vengono trasformati in fogli o in altre forme, detti fogli o forme non possono essere denominati «cuoio». Se il cuoio ha uno strato di rivestimento, indipendentemente da come sia stato applicato, o uno strato accoppiato a colla, tali strati non devono essere superiori a 0,15 mm. In questa maniera, tutti i tipi di cuoio sono coperti, fatti salvi altri obblighi giuridici, ad esempio, la Convenzione di Washington.</p> <p>Qualora, nell'ambito delle informazioni scritte supplementari facoltative di cui all'articolo 5, venga utilizzata la dicitura «cuoio pieno fiore», essa si applica alla pelle che comporta la grana originaria quale si presenta quando l'epidermide sia stata ritirata e senza che nessuna pellicola di superficie sia stata eliminata mediante sfioratura, scarnatura o spaccatura.</p>

a) 2) Cuoio rivestito

Un prodotto nel quale lo strato di rivestimento o l'accoppiatura a colla non superano un terzo dello spessore totale del prodotto, ma sono superiori a 0,15 mm.

Simbolo




Informazione scritta

F Cuir enduit
 D Beschichtetes Leder
 IT Cuoio rivestito
 NL Gecoat leder
 EN Coated leather
 DK Overtrukket læder
 GR ΕΠΕΝΔΕΥΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ
 ES Cuero untado
 P Couro revestido

b) Materie tessili naturali e materie tessili sintetiche o non tessute.

Per "materie tessili" s'intendono tutti i prodotti disciplinati dalla: L. 883/73 di recepimento della direttiva 71/307/CEE; dal decreto del Presidente della Repubblica 30/4/1976 n. 515 recante regolamento di esecuzione della L. 883/73; dalla L.669/86, di recepimento della direttiva CEE n. 83/623; dal D.M. 12 ottobre 1987 di recepimento della direttiva 87/140/CEE,



F Textile
 D Textil
 IT Tessili
 NL Textiel
 EN Textile
 DK Tekstilmaterialer
 GR ΥΠΑΛΜΑ
 ES Textu
 P Textéis

c) .Altre materie



F Autres matériaux
 D Sonstiges Material
 IT Altre materie
 NL Overige materialen
 EN Other materials
 DK Andre materialer
 GR ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ
 ES Otros materiales
 P Outros materiais